

mat no 732/24
del 19/7/24



TRIBUNALE DI MASSA



ORDINE DEGLI AVVOCATI
DI MASSA CARRARA

PROTOCOLLO SULLE MODALITA' DI MANTENIMENTO DEI FIGLI

Tra il Tribunale di Massa nella persona del suo Presidente Dott. Giulio Maria Giuntoli ed il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati del Foro di Massa nella persona del suo Presidente Avv. Giovanna Barsotti

Premesso

che le parti firmatarie, in ragione dei ruoli loro attribuiti e delle rispettive competenze, condividono l'esigenza di concordare nel preminente interesse dei figli minori e maggiorenni non autosufficienti, linee guida volte a prevenire e/o contenere la conflittualità tra genitori riguardo al relativo contenuto, con l'intento di assicurare una effettiva tutela delle esigenze di mantenimento, cura, assistenza, educazione ed istruzione dei figli

Approvano

il seguente

PROTOCOLLO D'INTESA

Le scelte di istruzione, educazione e salute relative al minore devono essere sempre concordate dai genitori salvo che ci sia un affidamento esclusivo.

L'assegno di mantenimento periodico è destinato a coprire i costi connessi alle esigenze ordinarie di vita del minore e devono ritenersi nello stesso incluse, a titolo esemplificativo, le seguenti spese

Spese comprese nell'assegno di mantenimento

Vitto, abbigliamento, contributo per spese abitazione (comprese le utenze), spese per tasse scolastiche (eccetto quelle universitarie), materiale scolastico e di cancelleria, mensa (da tenere congruamente in conto, a secondo del caso di specie, in percentuale sull'assegno), medicinali da banco (comprensivi anche di antibiotici, antipiretici e comunque di medicinali necessari alla cura di patologie ordinarie e/o stagionali) spese di trasporto urbano (tessera autobus e metro), carburante, ricarica cellulare, uscite didattiche organizzate dalla scuola in ambito giornaliero; baby-sitter se già esistenti nell'organizzazione familiare; pre-scuola, doposcuola se già presenti nell'organizzazione familiare prima della separazione o conseguenti al nuovo assetto determinato dalla cessazione della convivenza, a condizione che si tratti di spesa sostenibile; trattamenti estetici (parrucchiere, estetista), attività ricreative abituali (cinema, feste ed attività conviviali), spese per la cura degli animali domestici dei figli (salvo che questi siano stati donati successivamente alla separazione od al divorzio).



Spese extra assegno per le quali non è richiesta la previa concertazione

libri scolastici, spese sanitarie urgenti, acquisto farmaci prescritti ad eccezione di quelli da banco, spese per interventi chirurgici indifferibili, sia presso strutture pubbliche che private, spese ortodontiche, oculistiche e sanitarie effettuate tramite il SSN in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato; spese protesiche; spese di bollo e di assicurazioni per il mezzo di trasporto, quando acquistato con l'accordo di entrambi i genitori.

Tutte le spese extra assegno, subordinate o meno al consenso dei genitori devono essere debitamente documentate.

Spese extra assegno subordinate al consenso di entrambi i genitori, suddivise nelle seguenti categorie:

Scolastiche

iscrizioni e rette di scuole private, iscrizioni, rette ed eventuali spese alloggiative, ove fuori sede, di università pubbliche e private, ripetizioni; frequenza del conservatorio o scuole formative; master e specializzazioni post universitarie; spese per la preparazione agli esami di abilitazione od alla preparazione ai concorsi (quindi l'acquisto di libri, dispense ed eventuali pernottamenti fuori sede); viaggi di istruzione organizzati dalla scuola, pre-scuola, doposcuola; servizio di baby sitting laddove l'esigenza nasca con la separazione e debba coprire l'orario di lavoro del genitore che lo utilizza; viaggi studio e d'istruzione, soggiorni all'estero per motivi di studio; corsi per l'apprendimento delle lingue straniere.

Spese di natura ludica o parascolastica

corsi attività artistiche (musica, disegno, pittura), corsi di informatica, centri estivi, viaggi di istruzione, vacanze trascorse autonomamente senza i genitori, spese di acquisto e manutenzione straordinaria di mezzi di trasporto (mini-car, macchina, motorino, moto); conseguimento della patente presso autoscuole private; spese di bollo e di assicurazioni per il mezzo di trasporto; acquisto e mantenimento telefono cellulare dei figli.

Spese sportive

attività sportiva comprensiva dell'attrezzatura e di quanto necessario per lo svolgimento dell'eventuale attività agonistica.

Spese medico sanitarie

spese per interventi chirurgici, spese odontoiatriche, oculistiche e sanitarie non effettuate tramite SSN, spese mediche e di degenza per interventi presso strutture pubbliche o private convenzionate, esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialistiche, cicli di psicoterapia e logopedia.



Organizzazione di ricevimenti

celebrazione e festeggiamenti dedicati ai figli e regali per amici e compagni di scuola dei figli.

Rimborso al genitore anticipatario

In relazione alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una formale richiesta scritta avanzata dall'altro (a mezzo sms, e-mail, fax, pec, etc) dovrà manifestare un **motivato dissenso**, sempre per iscritto, entro venti giorni dalla data di ricevimento della richiesta; in difetto di risposta, il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa.

Il rimborso pro quota al genitore che ha anticipato le predette spese e che ha esibito e consegnato idonea documentazione entro un mese dalla stessa, è dovuto entro il mese successivo a decorrere dalla richiesta.

Assegno unico universale

Salvo diverso accordo, l'assegno unico universale erogato dall'INPS sarà attribuito a ciascun genitore al 50%.

Deducibilità fiscale

L'eventuale detrazione delle spese straordinarie ai fini IRPEF sarà operata da entrambi i genitori nella stessa proporzionale quota di riparto delle spese stesse. La deduzione per i figli a carico sarà effettuata, salvo diverso accordo, al 50% tra i genitori.

Gli eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dallo Stato e/o da qualsiasi altro Ente pubblico o privato per spese scolastiche e/o sanitarie relative alla prole vanno a beneficio di entrambi i genitori nella proporzionale quota di riparto delle spese straordinarie.

Letto, confermato e sottoscritto

Massa, 19 luglio 2024

Il Presidente del Tribunale di Massa
(Dott. Giulio Lino Maria Giuntoli)

Il Presidente del Consiglio dell'Ordine
degli Avvocati di Massa Carrara

(Avv. Giovanna Barsotti)

